

# **Capitolo III**

## **COME PROCEDERE**

### **IN CASO DI VIOLAZIONE**

### **DEL DIRITTO ALL'OBLIO**

**SOMMARIO: 1. Richiesta di rimozione all'amministratore del sito e la responsabilità del provider - 2. Attivazione della procedura di rimozione prevista da Google - 3. Rimedi amministrativi dinanzi al Garante - 4. Procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**

## **1. Richiesta di rimozione all'amministratore del sito e la responsabilità del provider**

La prima strada che può percorrere chi ritenga di avere subito pregiudizi dalla pubblicazione di contenuti in rete in violazione del diritto all'oblio è sicuramente la più semplice e in teoria quella di più facile risoluzione. Difatti occorre rivolgersi all'amministratore del sito che ha pubblicato la notizia e chiederne la rimozione. Questo può eliminare i tag che permettono l'indicizzazione della notizia, eliminare la notizia, eliminare i nomi dalla notizia.

Basterebbe, quindi, inoltrare una diffida al gestore del sito facendo leva sul suo senso di responsabilità, ma come si è avuto modo di vedere ultimamente, anche sulla base di più recenti pronunce della giurisprudenza comunitaria, l'amministratore di un sito tende ad essere deresponsabilizzato a danno dei provider che assumono sempre più responsabilità, anche per il solo fatto di gestire i relativi motori di ricerca.

Nella società dell'informazione, come ho già avuto modo di sottolineare, l'evoluzione della rete di comunicazione elettronica è stato un fenomeno così dirompente da coinvolgere, nella sua fitta rete più di un due miliardi di persone dislocate in tutto il mondo (stima datata 2013 dagli studiosi della Forester Research). Questa è il frutto dell'esigenza di celerità che nell'odierna società è la bibbia della vita quotidiana. Di fatti, la rete è lo strumento attraverso cui è possibile consultare, ma anche scambiare velocemente ed in tempo reale un numero indecifrabile di informazioni ovunque esse siano allocate (BELLI).

Tutto questo è reso possibile grazie alla figura dell'**Internet Service Provider (ISP)**, che è definito come "*quel soggetto che esercita un'attività imprenditoriale che offre agli utenti la fornitura di servizi inerenti Internet* (VIOLA) in sostanza è colui che fornisce ai terzi l'accesso alla rete, utilizzando una connessione remota tramite linea telefonica o banda larga.

Il **Service Provider**, per garantire l'accesso ad internet instaura due rapporti (CASSANO-CONTALDO):

- Con il **gestore della rete di telecomunicazione**
- Con il **Network Information Service**. Nel nostro paese questa funzione è demandata al **Gruppo di Armonizzazione Reti e Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche**.

Per poter far sì che l'utente possa collegarsi alla rete, l'**ISP** assegna al suo computer un **Internet Protocol (IP)**, deputato all'indirizzamento e allo scambio, verso e con gli altri terminali, di pacchi di informazioni, nel rispetto di regole comuni ed uniformi di comunicazione. Quindi, si tratta di un vero e proprio intermediario tra la rete internet ed il cibernauta (utente finale).

La facilità con cui questi dati ed informazioni circolano in rete accresce in maniera esponenziale le probabilità che si dia luogo ad azioni illegali in rete. Per citarne alcune: diffamazione via web, violazione del diritto alla riservatezza, del diritto d'autore o diritti di proprietà intellettuale ecc.

In questo contesto, di "**Far Web**," gli **ISP** non possono essere esentati circa la loro

responsabilità nella commissione di illeciti digitali. Tuttavia questa imputazione non avviene a prescindere, ma bisogna “comprendere se ed in che modo sia possibile imputare una responsabilità civile agli Internet Service Provider nel momento in cui vengono compiute violazioni sulla rete direttamente dal gestore e, nella maggior parte dei casi, indirettamente dai fruitori dei loro servizi” (MARIN).

Il regime di responsabilità degli **ISP** è dettata dalla **Direttiva 2000/31/CE** sulla società dell’informazione recepita in Italia con il **D.lgs. 70/2003**, il cui obiettivo è quello di garantire il buon funzionamento e la libera circolazione dei servizi nella S.I. attraverso l’armonizzazione della disciplina nei vari Stati.

In particolar modo il principio generale che accompagna il regime di responsabilità previsto dalla normativa comunitaria, così come quello recepito da quella nazionale, è che il prestatore-intermediario che offre l’accesso al web, e permette di scambiarsi informazioni tramite la rete, non deve essere ritenuto responsabile per il contenuto delle informazioni stesse nè di eventuali illeciti commessi da terzi [...] purché però sussistano determinate condizioni, infatti l’**art. 12**, prevede per il provider una sorta di “**immunità condizionata**” in quanto è esentato dalla responsabilità per le informazioni trasmesse a condizione che:

- **Non dia origine alla trasmissione;**
- **Non selezioni il destinatario della trasmissione;**
- **Non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.**

Queste ipotesi sono inoltre integrate dall’**art. 13** il quale afferma, in relazione all’attività di memorizzazione temporanea, il prestatore non sia responsabile quando:

- **non modifichi le informazioni;**
- **si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni indicate in modo ampiamente riconosciuto;**
- **non interferisca con l’uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;**
- **agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo in cui si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso.**

Inoltre, il punto 2 prevede che il paragrafo 1 (immunità condizionata) non si applica quando il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore, questo in quanto, un prestatore, il quale voglia compiere, attività illecite, potrebbe avere buon gioco, ad esempio, a creare una propria società figlia che gestisca un sito ospitato sul proprio server limitandosi formalmente a svolgere il ruolo di mero intermediario, e così scaricando sul gestore del sito eventuali responsabilità derivanti dalla commissione di illeciti (CASSANO).

Questo principio di carattere generale si rinviene nell’**art. 17** del **D.lgs. 70/2003**, definita norma di chiusura in relazione alla responsabilità ISP, con il quale si prevede l’esclusione dell’obbligo di controllo generalizzato di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza tramite e/o sulla rete, ne ha l’obbligo di ricercare fatti o circostanze che evidenziano attività illecite. Tuttavia, al 2° comma si afferma che in capo agli ISP risiede l’obbligo di informare immediatamente l’autorità giudiziaria o amministrativa laddove venga a conoscenza di comportamenti illeciti di un destinatario del ser-

vizio e, ove l'autorità giudiziaria faccia richiesta di informazioni l'ISP sarà tenuto ad inoltrargli tutte quelle in suo possesso che consente quindi l'identificazione del soggetto che ha posto in essere il comportamento illecito, inibire l'attività illecita o prevenire condotte contrarie alla normativa così da evitare che possa essere colposamente responsabile (UBERTAZZI).

Tuttavia in relazione al provider vi sono delle ipotesi di deresponsabilizzazione previste dal **D.lgs. 70/2003**:

– **L'art. 14 disciplina l'attività di mere conduit**, che consiste in una semplice trasmissione di informazioni non proprie cioè fornite dal destinatario del servizio o di fornitura di accesso alla rete. In entrambe l'attività abbiamo una memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni, ma solo se servono alla sola trasmissione la cui durata è limitata alle finalità di cui sopra. In questo caso la norma afferma che i prestatori sono esonerati dalla responsabilità poiché rispetto ai contenuti riveste una posizione neutrale, infatti, lo stesso non può dirsi se sia lui stesso che fornisca le informazioni o le modifichi.

– **L'art. 15 disciplina l'attività di caching**, che consiste nella memorizzazione temporanea o transitoria delle informazioni trasmesse, per la quale pure non sussiste responsabilità, in quanto lo scopo dell'attività è rendere più agevole il successivo inoltro, a meno che il provider non intervenga direttamente sulle informazioni ospitate.

– **L'art. 16 disciplina l'attività di hosting**, che è la più diffusa attività del provider, che va dalla mera gestione del sito web, con la memorizzazione delle pagine web, alla tenuta degli archi informatici del cliente con la conservazione dei file in log, in questo caso l'hosting provider non è responsabile a condizioni che egli non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illiceità del l'attività o dell'informazione.

Non appena è a conoscenza di tali fatti, su comunicazione dell'autorità competenti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso.

Mentre la direttiva comunitaria contiene la disciplina sulla responsabilità civile dei prestatori intermediari, tace sulla natura del contratto che si instaura tra l'host provider ai clienti (fruitori del servizio). Quindi circa la qualificazione giuridica di questo rapporto, abbiamo tre teorie:

- La Compravendita ex art. 1470 e ss. c.c.
- Il Contratto di Somministrazione ex art. 1677 e ss. c.c.
- Il contratto di appalto di servizi ex art. 1655 e ss.

In merito alla questione vi sono posizioni divergenti, tuttavia è sufficiente sottolineare in sostanza che la dottrina minoritaria (NAPOLI) fa leva sul contratto in termini di somministrazione di servizi, partendo dall'art. 1570 c.c. che detta un criterio di gerarchia tra le norme in materia di appalto e quelle in materia di somministrazione, affermando che si andranno ad applicare alla somministrazione in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni, in species l'appalto.

Dall'altro lato la dottrina maggioritaria sostiene che la somministrazione deve avere ad oggetto solo cose e non servizi come affermato dall'art. 1559 c.c.

Personalmente il mio pensiero si conforma alla dottrina minoritaria in quanto bisognerebbe proiettare il codice in una in una dimensione adeguatrice a quelle che sono le esigenze attuali della società o meglio ancora approcciarsi all'art. 1559 attraverso

un'interpretazione analogica. Anche se anche questa visione è difficile da applicare in quanto da alcuni interventi giurisprudenziali (infra) si dimostra proprio che la velocità con cui la rete si sviluppa necessita di una disciplina specifica, in quanto un'interpretazione analogica del codice civile purtroppo non fornisce un'adeguata tutela.

Prima dell'entrata in vigore del **D.lgs. 70/2003** attuativa della direttiva e-commerce, sulla responsabilità degli Internet Service Provider vi erano varie tesi nel caso in cui si configurassero violazioni in materia di diritto d'autore, alla riservatezza, onore, decoro ecc.

Possiamo individuare tre figure di responsabilità per gli ISP:

– **Responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. e ss.**

Questa viene individuata nelle ipotesi di violazione dei canoni di **prudenza, diligenza e perizia**. Si tratta in questo caso di una **responsabilità per fatto proprio**, ed è configurabile in tutte le ipotesi in cui vi sia da parte dello stesso una violazione diretta di una norma in relazione all'attività posta in essere o al contenuto della stessa (es. offre software pirata, diffonde materiale pedopornografico, diffama qualcuno, svolge nei confronti del pubblico attività finanziaria abusiva, ecc.). Per tanto, il *content provider*, risponde direttamente per gli illeciti commessi con la diffusione dei medesimi. Soluzione a cui giunse anche il **codice di autoregolamentazione dell'AIP** "La fornitura di prestazioni tecniche senza conoscenza del contenuto non può presumere la responsabilità dell'attore che ha fornito tali prestazioni".

– **Responsabilità di tipo concorsuale nell'illecito ex art. 2055 c.c.**

In questo caso si parla di **concorso di colpa**, in quanto il provider è conscio dell'attività illecita posta in essere sulla propria piattaforma ed abbia consapevolmente fornito l'accesso a dati illeciti immessi da altri per tanto l'ISP risponderà del fatto illecito altrui. In questa ipotesi, la problematica si evidenzia nel fatto che sebbene **la violazione si realizza sostanzialmente attraverso un comportamento omissivo dell'ISP** risulta complicato configurarne la responsabilità, in quanto pur ammettendo che l'ISP conosca tutti i contenuti e servizi ospitati o gestiti sui suoi server ci si chiede entro quali limiti possa intervenire?

Parte della dottrina sostiene che in questo caso vige il dovere in capo all'Internet Service Provider di eliminare i contenuti illeciti attraverso l'oscuramento e la cancellazione delle pagine incriminate. Ovviamente questa tesi non tiene conto del fatto che il provider non ha l'autorità di eliminare qualcosa che non gli appartiene, visto che il contratto di hosting (o di altro tipo di servizio) tutela la proprietà intellettuale dell'utente finale.

– **Responsabilità dei padroni/committenti per gli illeciti dei loro domestici e commessi ex art. 2049 c.c.**

Si tratta di **colpa per omesso controllo** e si ha tutte le volte che l'ISP non impedisce l'evento illecito, poiché non controlla la liceità dei contenuti immessi dall'esterno sul server da lui gestito. Questa terza figura è assimilabile a quella ricavabile dall'art. 57 c.p. (responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile di uno stampato periodico).

Tuttavia, bisogna affermare che ricorrere ad una responsabilità oggettiva ossia per colpa è difficile, in quanto sembra, come già sostenuto, impensabile che un provider sia in grado ex ante di valutare o prevenire che l'utente stia per compiere un comportamento illecito, soprattutto se effettuati in forma anonima. Pensiamo alla pubblicazione in un sito di un'immagine di nudo, di per se questa può essere lecita, e diventa illecita se la foto in questione venga pubblicata in assenza di autorizzazione, ma questo il provider non può saperlo. Per tanto per evitare questi comportamenti si corre il rischio che possa iniziare a svolgere un ruolo di **censura diretta**, in quanto il prestatore fornirebbe i propri servizi solo a quegli utenti "di fiducia".

Per evitare che i prestatori di servizio si arroghino il potere di decidere cosa è conveniente fare e cosa non lo è [...] la scelta di sottrarre i prestatori di servizi Internet ad ipotesi di responsabilità per omesso controllo ha un effetto di underdeterrence [...] In una situazione legislativa in cui i provider non si chieda un controllo sui contenuti veicolati in Internet, ovvero ospitati sui propri siti o sul proprio server, nessuno è incentivato ad investire in software o strategie aziendali in grado, se non proprio eliminare, di limitare il rischio costituito da illeciti commessi da utenti rimasti anonimi, aumentando inevitabilmente il fenomeno della pirateria on-line.

Tuttavia ci si chiede come mai in relazione al trattamento dei dati personali, il legislatore comunitario abbia adottato un regime semi-oggettivo e con riferimento alla responsabilità dei provider si sia posto in maniera differente. Sostanzialmente nel primo caso, il trattamento dei dati personali, non è di certo un'attività illecita, ma se il titolare viola l'obbligo di correttezza prevista dalla normativa si incorre in una responsabilità civile, quindi in questa dimensione ha senso adottare una funzione preventiva.

Facendo qualche passo indietro, bisogna affermare che prima di giungere alle conclusioni su esposte, prima della direttiva e-commerce rilevava l'apporto giurisprudenziale in quanto è stato anticipatore del regime introdotto da questa direttiva.

In particolar modo, con la sentenza del Tribunale di Roma del 4 luglio 1998 che ha rigettato il ricorso presentato dalla Banca del Salento con il quale si chiedeva un provvedimento d'urgenza al fine di rimuovere un messaggio ritenuto diffamatorio, il giudice non convalida il sequestro del server, ed ha affermato che il Provider non ha alcun potere di vigilanza e controllo sui messaggi messi in rete, limitandosi a fornire semplicemente uno spazio in rete all'utente. A riguardo, la giurisprudenza di merito affermò: "il provider che effettua il collegamento in rete non è tenuto ad accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito: tuttavia, sussiste la sua responsabilità per colpa, se il contenuto di dette comunicazioni da trasmettere appaia all'evidenza illecito; in questo caso, il provider, dando corso al collegamento concorre nel fatto illecito in quanto da un apporto causale alla commissione dello stesso.

Questo provvedimento ha aperto la strada ad un nuovo modo di intendere la responsabilità degli ISP, in particolar modo, il mero gestore del sito viene esonerato dalla responsabilità laddove si limiti a rendere disponibile uno spazio in rete agli utenti (RAZZANTE).

Una conferma di questa statuizione è data dalla sentenza del Tribunale di Monza del 2001 che riconosceva l'assenza della responsabilità dell'hosting provider per i dati inseriti dai terzi, riconoscendo l'impossibilità per lo stesso di operare effettivamente un controllo preventivo su un determinato contenuto digitale.

Di rilievo è una pronuncia del 2004 (Trib. Catania 29.6.2004) in cui si affermava: "la responsabilità del provider per l'abusiva diffusione nell'ambito di un sito internet di un'opera tutelata dal diritto d'autore sussiste esclusivamente in caso di dolo o colpa, allorché il provider, rispettivamente, sia consapevole dell'antigiuridicità della condotta di diffusione ed ometta di intervenire, ovvero sia consapevole della presenza sul sito di materiale sospettoso e si astenga dall'accettarne la provenienza e di rimuoverlo".

Tuttavia non sono mancati orientamenti opposti che riconoscono in capo al provider la responsabilità per l'illecito commesso da colui che si avvale dei servizi che l'ISP fornisce.

Il problema centrale è quello di **comprendere se e a quali condizioni imporre degli obblighi di controllo in capo ai provider** da cui ovviamente, ne scaturirebbe la responsabilità laddove fossero violati e grazie all'intervento giurisprudenziale si è giun-

ti ad un distinguo tra content provider e hosting provider funzionale alla determinazione della responsabilità.

Nel primo caso si fa riferimento a colui che fornisce concretamente i contenuti; nel secondo è il tramite attraverso il quale il content provider può pubblicare le proprie informazioni sullo spazio web che il provider gli ha offerto. A rigor di logica se il content provider pubblica un contenuto illecito la responsabilità sarà imputabile a quest'ultimo e non all'host provider. Difatti in una pronuncia della seconda sez. del Tribunale di Napoli data 14 giugno 2012 si afferma: "i soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono il content provider (fornitore di contenuti) che ne predispone il contenuto, il maintainer che interagisce burocraticamente e tecnicamente con l'ente proposto alla registrazione dei nomi di dominio e l'host service provider che consente al content provider di pubblicare su internet le pagine del proprio sito mediante l'utilizzo di spazio web offerto sul proprio server. Aver consentito di pubblicizzare la propria società su di un sito altrui non può certo significare che la società pubblicizzata possa rispondere di tutta l'attività svolta sul sito medesimo, dal quale e per così dire, solo ospitata, nè che abbia l'obbligo giuridico di accertare o impedire le eventuali immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore dell'altro sito".

Da qui si evince che il provider si limita semplicemente a gestire una piattaforma, la circolazione di messaggi illeciti sulla stessa non fa scaturire una sua responsabilità, quindi il suo compito finisce dove inizia l'attività di un altro soggetto (NAPOLI).

La direttiva 2000/31 si inserisce in una strategia volta ad evitare che i prestatori di servizi possano essere colpiti da forme di responsabilità che ne avrebbero così determinato la loro fine. Quindi sono state previste regole che condizionano la responsabilità del provider in relazione a quella che è la sua funzione ossia essere un mero intermediario. Quello che emerge, è che il ruolo degli ISP nel corso del tempo è mutato e per tanto la direttiva rispetto a quelle che sono le innovazioni tecnologiche non sempre può stare al passo. Infatti oggi il provider non va inteso in termini assoluti nel senso che non è più completamente passivo rispetto all'organizzazione e gestione dei contenuti immessi dagli utenti, organizzazione da cui trae sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione di tali contenuti.

## 2. Attivazione della procedura di rimozione prevista da Google

Nel caso in cui l'amministratore della testata/sito non provveda, sulla base di quanto sostenuto in merito alla responsabilità del provider si può chiedere a quest'ultimo di rimuovere le informazioni ritenute lesive ed in effetti Google (come in seguito anche altri provider) ha già previsto uno specifico servizio di rimozione.

Il noto provider nella pagina di attivazione del servizio, sebbene premetta che il proprio scopo è quello di organizzare le informazioni mondiali e renderle accessibili a tutti, prevede alcuni casi in cui è possibile rimuovere contenuti dalla Ricerca Google.

Innanzitutto è possibile richiedere la rimozione di contenuti per motivi legali, si pensi a immagini pedopornografiche o contenuti di cui è stata richiesta la rimozione tramite richieste di tipo legale valide, ad esempio notifiche di violazione del copyright che soddisfano i requisiti del *Digital Millennium Copyright Act* (Legge statunitense sul copyright).

È possibile rimuovere dai risultati della Ricerca Google tipi specifici di informazioni personali riservate come:

- **Numeri di identificazione nazionali** come Social Security Number (Stati Uniti),

Número de identificación fiscal (Argentina), Cadastro de Pessoas Físicas (Brasile), numero di registrazione per i residenti (Corea), documento di identità per i residenti (Cina) e così via.

- **Numeri di conti bancari;**
- **Numeri di carte di credito;**
- **Immagini di firme;**
- **Immagini di nudo** o di sesso esplicito caricate o condivise senza il preventivo consenso.

È difficile, invece, che vengano rimosse informazioni come:

- Data di nascita;
- Indirizzi;
- Numeri di telefono.

Naturalmente il provider condurrà una specifica indagine al fine di decidere se la richiesta di rimozione sia ammissibile o meno. Difatti per capire se determinate informazioni personali possano costituire un rischio significativo di furto di identità, frode finanziaria o altri danni specifici verranno poste specifiche domande.

Se il provider dovesse accertare che una richiesta di rimozione venga utilizzata per provare a rimuovere altre informazioni non personali dai risultati di ricerca, la richiesta di rimozione verrà senz'altro respinta. In genere, poi, non vengono rimosse informazioni che sono disponibili su siti web ufficiali degli stati, perché significa che tali informazioni sono di pubblico dominio.

Naturalmente Google specifica che l'eliminazione del sito, dell'informazione o dell'immagine dai suoi risultati di ricerca, non comporta l'eliminazione della pagina web incriminata che esiste ancora e può essere trovata tramite l'URL del sito, quindi può essere condivisa sui social media o trovata da altri motori di ricerca.

Ecco perché viene chiarito che la soluzione migliore consiste nel contattare il webmaster che può rimuovere completamente la pagina.

Nel caso specifico di violazione del diritto all'oblio Google ha attivato uno specifico servizio che consente di richiedere al provider la rimozione delle informazioni personali compilando un modulo on line.

Il modulo è il seguente:

### **Richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legge europea per la protezione dei dati personali**

#### **Contesto**

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-131/12, del 13 maggio 2014 ha disposto che i singoli individui possono chiedere ai motori di ricerca di rimuovere specifici risultati che appaiono effettuando una ricerca con il proprio nome, qualora tali risultati siano relativi all'interessato e risultino obsoleti. Un risultato può essere considerato obsoleto quando la tutela dei dati personali dell'interessato prevale rispetto all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia cui tale risultato rimanda.

Per questo tipo di richieste, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ci chiede di bilanciare i diritti alla privacy della persona con il diritto di rendere accessibili le informazioni e con l'interesse del pubblico di trovarle. Durante la valutazione della richiesta stabiliremo se i risultati includono informazioni obsolete sull'utente e se le informazioni sono di interesse pubblico. Ad esempio, potremmo decidere di non rimuovere determinate informazioni che siano recenti o che riguardino



frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari statali.

Per completare questo modulo dovrà fornire una copia digitale di un documento d'identità. Se sta inviando la richiesta per conto di qualcun altro, sarà necessario inviare copia di un documento d'identità della persona interessata. I campi contrassegnati da un asterisco \* sono obbligatori.

Selezioni il Paese le cui leggi regolano la sua richiesta \*

### Informazioni personali

Nome utilizzato per la ricerca \*

Il nome che, quando utilizzato come query di ricerca, restituisce i risultati che desidera vengano rimossi. Se desidera segnalare più nomi (ad esempio, se il suo cognome da nubile è diverso dal suo cognome attuale), separi i nomi con il segno "/". Ad esempio, "Sara Rossi/Sara Magri".

Nome anagrafico completo del richiedente \*

Il suo nome, anche se sta presentando la richiesta per conto di un'altra persona che è autorizzato a rappresentare. Se rappresenta qualcun altro, deve disporre dell'autorità legale per agire per suo conto.

Se invia la richiesta per conto di qualcun altro, specifichi il suo rapporto con la persona in questione (ad esempio, "genitore" o "avvocato")

Indirizzo email di contatto \*

(L'indirizzo email a cui la contatteremo per aggiornarla in merito al suo reclamo)

### Risultati di ricerca che si desidera vengano rimossi dall'elenco di risultati generato durante la ricerca del nome

Identifichi ogni risultato dell'elenco di risultati che desidera venga rimosso indicando l'URL della pagina web a cui rimanda il risultato. L'URL può essere recuperato dalla barra del browser dopo avere fatto clic sul risultato di ricerca in questione. Se desidera indicare diversi URL nella richiesta, faccia clic su "Aggiungi un altro URL" per ogni URL aggiuntivo.

URL dei risultati che desidera vengano rimossi \*

Per ogni URL indicato la invitiamo a spiegare:

- (1) il motivo per cui l'URL a cui rimanda il link la riguarda (oppure, se sta inviando il modulo per conto di qualcun altro, perché la pagina riguarda la persona in questione);
- (2) il motivo per cui l'inserimento dell'URL nei risultati di ricerca è irrilevante, obsoleto o comunque discutibile.

Senza queste informazioni non potremo evadere la tua richiesta. \*

Ad esempio:

[http://example\\_1.com](http://example_1.com)

Questo URL mi riguarda perché... Questa pagina non dovrebbe essere inserita tra i risultati di ricerca perché... [http://example\\_2.com](http://example_2.com)

Questo URL mi riguarda perché... Questa pagina non dovrebbe essere inserita tra i risultati di ricerca perché...

Abbiamo bisogno di verificare l'identità per evitare richieste di rimozione fraudolen-